



COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Adottata con DCC n. 58 del 26/09/2014

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

testo confrontato adozione / approvazione

INDICE

ART. 1. CONTENUTI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	4
ART. 2. LIMITI DI ZONA	4
ART. 3. PRESCRIZIONI PER LE SORGENTI SONORE	6
ART. 4. NORME GENERALI DI ATTUAZIONE	7
ART. 5. DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO	7
ART. 6. DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO.....	8
ART. 7. AMBITI DA URBANIZZARE O RIQUALIFICARE.....	8
ART. 8. FASCE FERROVIARIE (DPR 495/1998)	9
ART. 9. FASCE STRADALI (DPR 142/2004)	10
ART. 10. DISCOTECHE E LUOGHI DI INTRATTENIMENTO (DPCM 215/1999)	11
ART. 11. PISTE MOTORISTICHE E AUTODROMI (DPR 304/2001)	11
ART. 12. AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITÀ TEMPORANEE (DGR 45/2002).....	12
ART. 13. PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE	13
ART. 14. PIANO DI RISANAMENTO DELLE IMPRESE.....	13
ART. 15. MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	14
ART. 16. DEFINIZIONI	14

ART. 1. CONTENUTI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

1. La Classificazione Acustica è basata sull'analisi dell'uso del suolo, della densità della popolazione, delle attività presenti e delle previsioni urbanistiche. La classificazione si ottiene suddividendo il territorio in Unità Territoriali Omogenee (UTO) alle quali è assegnata una classe acustica con limiti differenziati (DPCM 14/11/1997). La cartografia riporta inoltre le fasce di pertinenza della ferrovia (DPR 18.11.98 n. 459) e le fasce di pertinenza stradale (DPR 30/03/2004 n 142).
2. Il rispetto dei limiti all'interno delle diverse zone è l'obiettivo da raggiungere con l'applicazione della presente disciplina.

ART. 2. LIMITI DI ZONA

1. In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, ad ogni Unità Territoriale Omogenea (UTO) è assegnata una classe acustica con diversi valori limite di emissione, di immissione, di attenzione e di qualità, distinti per i periodo diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).
2. Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95:
 - valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
 - valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei recettori;
 - valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
 - valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio o nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.
3. I valori limite di immissione sono distinti in:
 - a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;

TABELLA A - Valori limite assoluti di emissione (dBA)			
D.P.C.M. 14/11/97			
		Periodo diurno	Periodo notturno
Classe I	Aree particolarmente protette	45	35
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
Classe III	Aree di tipo misto	55	45
Classe IV	Aree di intensa attività umana	60	50
Classe V	Aree prevalentemente industriali	65	55
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

TABELLA B - Valori limite assoluti di immissione (dBA)			
D.P.C.M. 14/11/97			
		Periodo diurno	Periodo notturno
Classe I	Aree particolarmente protette	50	40
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
Classe III	Aree di tipo misto	60	50
Classe IV	Aree di intensa attività umana	65	55
Classe V	Aree prevalentemente industriali	70	60
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

TABELLA C - Valori di qualità (dBA)			
D.P.C.M. 14/11/97			
		Periodo diurno	Periodo notturno
Classe I	Aree particolarmente protette	47	37
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
Classe III	Aree di tipo misto	57	47
Classe IV	Aree di intensa attività umana	62	52
Classe V	Aree prevalentemente industriali	67	57
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

TABELLA D - Valori di attenzione (dBA)					
D.P.C.M. 14/11/97					
		Riferito a 1 ora		Riferito a Tr	
		Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
Classe I	Aree particolarmente protette	60	45	50	40
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
Classe III	Aree di tipo misto	70	55	60	50
Classe IV	Aree di intensa attività umana	75	60	65	55
Classe V	Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

ART.3. PRESCRIZIONI PER LE SORGENTI SONORE

1. All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare i limiti previsti dalla classificazione acustica, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie, per le quali valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 18/11/98 n. 459, e delle infrastrutture stradali, per le quali valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 30/03/2004 n. 142; vedi i successivi artt. 8 e 9.
2. Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".
3. Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
4. I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".
5. Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.
6. Le presenti norme saranno oggetto di verifica al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.

ART. 4. NORME GENERALI DI ATTUAZIONE

1. L'applicazione della classificazione acustica del territorio comunale può dare luogo alle seguenti situazioni:
 - a) *compatibilità*

Situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite assoluti di immissione; zone confinanti con classi acustiche i cui limiti non differiscono per più di 5 dB(A). In questi casi non si rendono necessari interventi di risanamento.

b) potenziale incompatibilità

Zone confinanti con classi acustiche i cui limiti differiscono per più di 5 dB(A), per le quali però non viene stimata una situazione di superamento dei limiti assoluti di immissione. In questo caso gli interventi di risanamento sono necessari a seguito di sforamenti accertati.

c) incompatibilità

Le situazioni in cui le analisi evidenziano un non rispetto dei limiti di zona. In questi casi il Comune definisce le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro i limiti, avvalendosi anche del Piano di Risanamento Acustico di cui al successivo articolo 13.

2. Per le sorgenti fisse il livello di rumorosità globale, sia nel caso di sorgente singola che associata ad altre, deve rispettare i limiti della zona di appartenenza e delle zone limitrofe.
3. Ai sensi dell'art. 9 della L.R. 15/2001 le imprese, entro sei mesi dall'approvazione della classificazione acustica, verificano la rispondenza delle proprie sorgenti ai limiti (vedi art.14).

ART. 5. DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

1. Dal combinato disposto dell'art.8 della L.447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), dell'art.4 del DPR 227/2011 (semplificazione adempimenti ambientali per le imprese) e dell'art.3 del DPR 59/2013 (Autorizzazione Unica Ambientale) si ricavano le seguenti procedure autorizzative per l'insediamento di attività rumorose:
 - a) Per le attività produttive, sportive, ricreative e commerciali con significativo impatto acustico (per le quali si prevede lo sfioramento dei limiti di zona e dunque l'esigenza di opere di mitigazione) è necessario ottenere il nulla osta acustico (previsto dall'art.8, comma 6 della L.447/1995 e ricompreso nell'Autorizzazione Unica Ambientale per effetto del DPR 59/2013). A tal fine, nella richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, da indirizzare allo Sportello Unico delle Attività Produttive, è necessario inserire la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico redatta da un tecnico abilitato.
 - b) Per le attività produttive, sportive, ricreative e commerciali, per le quali si prevede il rispetto dei limiti di zona, la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art.4, comma 2 del DPR 227/2011). In tal caso non vi è l'obbligo di rilascio del nulla osta e nemmeno, dunque, dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
 - c) Le attività a bassa rumorosità di cui all' art.4, comma 1 del DPR 227/2011 sono escluse dall'obbligo di presentare (o autocertificare) la Documentazione previsionale di impatto acustico.
2. I contenuti della Documentazione Previsionale di Impatto Acustico sono descritti nella Deliberazione della Giunta Regionale 673/2004, inerente i "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico (...)".

-
3. La Documentazione Previsionale di Impatto Acustico, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ricondurre le sorgenti a conformità. Tali misure trovano riscontro negli elaborati di progetto.

Art. 6 DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

1. Fatto salvo quanto stabilito dalla DGR n. 673/2004, la Documentazione di Previsione del Clima Acustico (DPCA) deve essere predisposta dai soggetti titolari in caso di nuova costruzione (compresi gli ampliamenti) o cambi d'uso (anche di singole unità immobiliari), per le seguenti tipologie di insediamenti:
 - a) scuole e asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e) edifici residenziali, ~~alberghi e pensioni~~ ricadenti all'interno delle fasce di pertinenza acustica infrastrutturali, esistenti e di progetto, così come definite dai decreti nazionali in materia (DPR n.142/2004 1 e DPR n. 459/1998) e nella Classificazione acustica;
 - f) edifici residenziali, ~~alberghi e pensioni~~ in prossimità delle opere per le quali è prevista la presentazione di DPIA ~~di cui al precedente art. 5.~~
2. I contenuti della Documentazione di Previsione del Clima Acustico sono descritti nella Deliberazione della Giunta Regionale 673/2004, inerente i "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico (...)".

ART. 7. AMBITI DA URBANIZZARE O RIQUALIFICARE

1. L'attuazione delle previsioni urbanistiche nei comparti di nuovo insediamento o di riqualificazione (in cartografia campitura a righe: "stato di progetto") deve garantire il rispetto dei limiti della classe acustica di appartenenza e delle aree limitrofe.
2. A tal fine, in relazione alle specifiche destinazioni d'uso previste, i Piani Urbanistici Attuativi contengono la Documentazione Previsionale di Impatto e/o di Clima Acustico dell'area, redatta secondo i criteri della Deliberazione della Giunta Regionale 673/2004.
3. Inoltre la progettazione dei piani attuativi si conforma ai seguenti indirizzi:
 - a) la minimizzazione degli effetti derivanti dall'esposizione al rumore ambientale prodotto da strade e infrastrutture di trasporto (esistenti e di progetto) e sorgenti fisse, esterne o interne all'ambito territoriale del piano attuativo;
 - b) la minimizzazione degli effetti di impatto acustico nei confronti delle zone limitrofe relativi a sorgenti fisse e mobili previste all'interno dell'ambito del piano attuativo.
 - c) nella distribuzione delle funzioni interne all'ambito del piano si terrà conto dell'esigenza di differenziare le condizioni di esposizione in rapporto alla tipologia degli usi previsti, alle sorgenti fisse e mobili esistenti (all'interno e all'esterno), e alle nuove sorgenti previste dal piano;

-
- d) nell'organizzazione planivolumetrica (dimensione ed esposizione dei fabbricati, posizione planimetrica e quota delle infrastrutture, distanze dagli edifici, ecc.,) si terrà conto degli effetti sul clima acustico generale e su ricettori sensibili;
 - e) nell'organizzazione del verde e dell'arredo urbano si terrà conto dell'esigenza di creare filtri e barriere idonee alla protezione dell'ambiente dall'inquinamento acustico;
 - f) nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante dalle infrastrutture di trasporto, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto. In particolare nella definizione della localizzazione delle aree fruibili e degli edifici dovranno essere osservate distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto; in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici.
4. La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti, è a carico dell'attuatore dei Piani Attuativi.

ART. 8. FASCE FERROVIARIE (DPR 495/1998)

1. Le infrastrutture ferroviarie sono disciplinate dal DPR n. 459/1998 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26.10.1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario", in cui sono individuati i valori limite che tali infrastrutture di trasporto devono rispettare all'interno delle rispettive fasce di pertinenza acustica.
2. Per le linee ferroviarie esistenti, il decreto definisce le seguenti fasce di pertinenza acustica:
 - una fascia più vicina ai binari, di larghezza pari a 100 metri, con limiti di 70 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni (fascia A);
 - una fascia esterna a quella precedente, di larghezza pari a 150 metri, con limiti di 65 dB(A) diurni e 55 dB(A) notturni (fascia B).
3. Sono fatte salve le prime classi acustiche (ospedali, case di riposo, scuole, etc.) per le quali, trattandosi di ricettori in cui la quiete è un requisito essenziale, i limiti di riferimento sono di 50 dB(A) diurni e 40 dB(A) notturni (per le scuole si considera il solo periodo diurno).
4. Nel caso di sovrapposizione tra fasce di pertinenza acustica afferenti a più infrastrutture, devono essere contemporaneamente rispettati i seguenti valori limite:
 - il limite definito dal rispettivo decreto attuativo relativamente alle immissioni sonore indotte dalla singola infrastruttura;
 - il limite più elevato, fra quelli associati a ciascuna fascia di pertinenza acustica, per le immissioni sonore indotte da tutte le infrastrutture a fasce sovrapposte.

In sede di valutazione, nel caso di sovrapposizione di più fasce e di superamento del limite maggiore fra quelli associati a ciascuna fascia, il limite assegnato alla singola infrastruttura deve essere valutato secondo il criterio di cui all'allegato 4 del DMA 29.11.2000.

5. Per le altre sorgenti sonore presenti all'interno di tali fasce, valgono i limiti stabiliti dalla Classificazione acustica; la somma dei contributi di tutte le sorgenti sonore, compresa l'infrastruttura, non deve in ogni caso superare i limiti stabiliti per l'infrastruttura stessa.
6. All'esterno delle zone e/o fasce di pertinenza acustica di cui sopra, il contributo sonoro indotto dall'infrastruttura deve essere confrontato, congiuntamente alle altre sorgenti sonore presenti sul territorio, con i limiti di zona definiti dalla Classificazione acustica. Nel caso in cui un **edificio organismo edilizio** sia diviso da una fascia di pertinenza acustica infrastrutturale, deve essere considerato come limite da rispettarsi, **per l'intero edificio**, quello **della fascia** in cui **ricadono la maggior parte delle facciate dell'edificio** prevalentemente il fronte edificato dell'organismo medesimo.
7. **Per i comparti soggetti a trasformazioni urbanistiche a destinazione prevalentemente residenziale è previsto il rispetto dei limiti della classificazione acustica (classe II) anche all'interno della fascia di pertinenza ferroviaria.**

ART. 9. FASCE STRADALI (DPR 142/2004)

1. Le infrastrutture stradali sono disciplinate dal DPR n. 142/2004 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare" che, in base alla classificazione delle strade, individua le fasce di pertinenza acustica e definisce i limiti che tali infrastrutture devono rispettare al loro interno.

Strade esistenti o assimilabili (estratto dalla Tabella 2 del DPR n. 142/2004)

Tipo di Strada (codice della strada)	Sottotipi a fini acustici secondo DM 05/11/01 Norme funz. e geom. Per la costruzione delle strade	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole (*), Ospedali, case di Cura e di riposo (*): solo diurno		Altri ricettori	
			Diurno (dBA)	Notturmo (dBA)	Diurno (dBA)	Notturmo (dBA)
C – extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Classificazione acustica			
F – locale		30				

2. Per l'applicazione dei limiti riportati in tabella le strade presenti sul territorio comunale sono state classificate come segue:
 - SP Nuova Pedemontana: strada di tipo Cb, extraurbana secondaria;
 - SP 569 di Vignola: strada di tipo Cb extraurbana secondaria;
 - SP 4bis Fondovalle Panaro: strada di tipo Cb, extraurbana secondaria;

-
- SP 623 del Passo Brasa: strada tipo Cb, extraurbana secondaria;
 - SP 37 di Serravalle: strada di tipo F, extraurbana;
 - SP 14 Strada di Castelfranco Emilia: strada di tipo Cb di collegamento significativa.
 - Via Tavoni a Formica: strada di tipo Db di scorrimento;
 - Tutte le altre strade sono state considerate di tipo F locale o di tipo E urbane di quartiere.
3. Nel caso di sovrapposizione tra fasce di pertinenza acustica afferenti a più infrastrutture, devono essere contemporaneamente rispettati i seguenti valori limite:
- il limite definito dal rispettivo decreto attuativo relativamente alle immissioni sonore indotte dalla singola infrastruttura;
 - il limite più elevato, fra quelli associati a ciascuna fascia di pertinenza acustica, per le immissioni sonore indotte da tutte le infrastrutture a fasce sovrapposte.
- In sede di valutazione, nel caso di sovrapposizione di più fasce e di superamento del limite maggiore fra quelli associati a ciascuna fascia, il limite assegnato alla singola infrastruttura deve essere valutato secondo il criterio di cui all'allegato 4 del DMA 29.11.2000.
4. Per le altre sorgenti sonore presenti all'interno di tali fasce, valgono i limiti stabiliti dalla Classificazione acustica; la somma dei contributi di tutte le sorgenti sonore, compresa l'infrastruttura, non deve in ogni caso superare i limiti stabiliti per l'infrastruttura stessa.
5. All'esterno delle zone e/o fasce di pertinenza acustica di cui sopra, il contributo sonoro indotto dall'infrastruttura deve essere confrontato, congiuntamente alle altre sorgenti sonore presenti sul territorio, con i limiti di zona definiti dalla Classificazione acustica. Nel caso in cui un organismo edilizio sia diviso da una fascia di pertinenza acustica infrastrutturale, deve essere considerato come limite da rispettarsi quello in cui ricade prevalentemente il fronte edificato dell'organismo medesimo.
- 6. Per i comparti soggetti a trasformazioni urbanistiche a destinazione prevalentemente residenziale è previsto il rispetto dei limiti della classificazione acustica (classe II) anche all'interno della fascia di pertinenza stradale.**

ART. 10. DISCOTECHE e LUOGHI DI INTRATTENIMENTO (DPCM 215/1999)

1. Nei luoghi indicati all'articolo 1, comma 1, del DPCM 16 aprile 1999 n. 215, "*Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi*", i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti sono definiti dal DMA 16/03/1998 e di seguito riportati:
- 102 dB (A) per quanto concerne il livello massimo di pressione sonora ponderato A misurato con costante di tempo slow L_{Asmax};
 - 95 dB (A) per quanto concerne il livello continuo equivalente ponderato A, L_{Acq};

ART. 11. PISTE MOTORISTICHE E AUTODROMI (DPR 304/2001)

1. Per le piste di motoristiche di Savignano sul Panaro si fa riferimento alle disposizioni del D.P.R n. 304 del 03/04/01 "*Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento di*

attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447". Il decreto stabilisce i limiti di emissioni sonore per tali attività dando la possibilità di richiedere autorizzazioni in deroga per lo svolgimento di particolari manifestazioni.

2. Le concessioni in deroga sono rilasciate dal Comune su richiesta dei gestori degli impianti attraverso la presentazione di apposita domanda cui deve essere allegata una relazione tecnica firmata da un tecnico competente in acustica.
3. I gestori degli impianti sono altresì tenuti all'installazione di sistemi di monitoraggio fissi ed a fornire ai Comuni ed alla Regione la documentazione relativa ai controlli sui dispositivi di scarico dei veicoli ammessi in pista.

ART. 12. AUTORIZZAZIONI PER LE ATTIVITÀ TEMPORANEE (DGR 45/2002)

1. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee con emissioni sonore (manifestazioni, concerti, sagre, ecc.) è disciplinato secondo i criteri della Deliberazione della Giunta regionale 45/2002.
2. In attuazione dei suddetti criteri le aree evidenziate in cartografia con asterisco e perimetro azzurro (Pista motocross Pianello e Pista ruzzola Panaro), sono considerate idonee ad ospitare manifestazioni con grande affluenza di pubblico, perché isolate dai centri abitati; pertanto nelle suddette aree si fa riferimento ai limiti della tabella 1 della DGR 45/2002 di seguito riportata.

Limiti per le manifestazioni con grande affluenza di pubblico (TABELLA 1 DGR 45/2002)

SITO	Affluenza	N.Max. di gg	Durata	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LASlow	Limite LASmax per il pubblico	Limite Orario
Individuazione cartografica (*)	afflusso atteso > 5000 persone	5	//	70	75	108	24
	afflusso atteso > 300 persone	//	4h	65	70	108	23.30 (1) 00.30 (2)

Note: (1) feriali e festivi – (2) venerdì e prefestivi

3. Nelle restanti parti del territorio comunale per le manifestazioni temporanee si applicano i limiti di cui alla tabella 2 della DGR 45/2002, di seguito riportata.

Limiti per le manifestazioni temporanee (TABELLA 2 DGR 45/2002)

Cat	Tipologia di Manifestazione	Afflusso atteso	Durata	N.Max. di gg Per Sito	Limite In Facciata LAeq	Limite LASlow In Facciata	Limite in facciata LASmax per il pubblico	Limite Orario
1	Concerti all'aperto	> 1000	4h	3 (non consecutivi)	95	100	108	23
2	Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport)	> 1000	4h	10	70	75	108	23
3	Concerti all'aperto	> 200	4h	6	85	90	108	23

Classificazione Acustica di Savignano sul Panaro – Norme Tecniche di Attuazione

				(non consecutivi)				
4	Discoteche e similari all'aperto	>200	4h	16 (non consecutivi)	70	75	108	23.30
5	Attività musicali all'aperto quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	< 200	4h	16	70	75	108	23.30

- ~~4. Per le aree che ospitano abitualmente feste e manifestazioni temporanee, il Comune può approvare specifici studi di impatto acustico. Tali studi contengono indicazioni di dettaglio sulle modalità di svolgimento delle manifestazioni e sui dispositivi di controllo e contenimento delle emissioni sonore. L'impegno scritto al rispetto di suddette modalità e prescrizioni tiene luogo della relazione acustica redatta da tecnico competente ai fini del rilascio dell'autorizzazione.~~
- 4. Lo svolgimento delle manifestazioni con emissioni sonore, anche se contenute entro i limiti di cui alle precedenti tabelle, necessita di autorizzazione da richiedere allo sportello unico attività produttive.**
- 5. L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 30 gg dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.**
- 6. Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle tabelle 1 e 2 allegate possono richiedere allo sportello unico autorizzazione in deroga almeno 60 gg. prima dell'inizio della manifestazione. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, previa acquisizione del parere di ARPA.**
- 7. Le manifestazioni previste nelle aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M: 14/11/1997 e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa.**

ART. 13. PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE

1. Il Piano di risanamento acustico comunale è disciplinato dall'art. 7 della Legge quadro sull'inquinamento acustico (L.447/1995) e dall'art. 5 dell'analogo legge regionale (L.r. 15/2001). Il Piano è costituito da un complesso integrato di strategie e di strumenti attuativi finalizzati agli obiettivi di bonifica, risanamento e protezione conseguenti ai livelli di qualità fissati con la classificazione acustica.
2. Il Piano di risanamento è revisionato ogni 5 anni in seguito alla revisione della Classificazione Acustica Comunale, oppure qualora si ritenga opportuno modificare i criteri di priorità stabiliti.
3. Per la revisione del Piano di Risanamento Comunale l'Amministrazione comunale richiede il parere ~~della ASL competente~~ **dell'Arpa in base all'art.5, comma 2 della LR 15/2001, che si coordinerà con la AUSL territorialmente competente per il parere integrato, in base a quanto definito all'art.17 della LR. 44/95.**

ART. 14. PIANO DI RISANAMENTO DELLE IMPRESE

1. Ai sensi dell'art. 9 della L.r. 15/2001 le imprese sono tenute a verificare la conformità delle proprie sorgenti sonore rispetto ai valori limite della classificazione acustica comunale, entro sei mesi dalla sua approvazione.
2. **Nel caso in cui la verifica evidenzi il rispetto dei limiti della classificazione acustica, non occorre comunicare al comune l'avvenuta verifica;**
3. In caso di non conformità **le imprese sono tenute a predisporre ed inviare al Comune, nello stesso termine di cui sopra**, il piano di risanamento, **contenente le modalità e i tempi di adeguamento** ~~prescritto dalla normativa,~~
4. **Il piano di risanamento è attuato entro il termine massimo di ventiquattro mesi dalla presentazione. Dell'avvenuto adeguamento è data comunicazione al Comune entro quindici giorni. Tale comunicazione deve contenere un rilievo acustico finale che dimostri l'efficacia delle misure adottate.** ~~I risultati del rilievo sono allegati alla comunicazione di avvenuto adeguamento di cui all'art. 9, comma 3 della l.r. 15/2001.~~
5. I piani di risanamento aziendali sono integrati e aggiornati nel tempo e possono prevedere varie misure tra cui:
 - barriere fonoassorbenti
 - barriere fonoisolanti
 - terrapieni piantumati
 - barriere vegetali
 - interventi di insonorizzazione sui macchinari
 - realizzazione di nuove strade per ridurre i traffici
 - interventi sul sistema di controllo e di regolamentazione del traffico
 - riduzione del rumore emesso dai veicoli
 - utilizzo di asfalto silenziosoe tutti quegli specifici interventi che si renderanno necessari per la riduzione dei livelli sonori, secondo modalità e tempi che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuni.

ART. 15. MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

1. L'aggiornamento della classificazione acustica persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio ed avviene di norma ogni cinque anni.
2. La modifica della classificazione acustica può avvenire anche nei seguenti casi:
 - Varianti al PRG/PSC;
 - Piani urbanistici attuativi del PRG/PSC e del POC, limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.
 - all'atto dell'individuazione e/o della destinazione prevalente di attività tutelate contro il rumore e come tali classificate in classe I dalla legge 447/95.

ART. 16. DEFINIZIONI

1. Per agevolare la lettura della presente regolamentazione si riportano le seguenti definizioni:

- a) *inquinamento acustico*: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- b) *ambiente abitativo*: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
- c) *sorgenti sonore fisse*: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradale, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- d) *sorgenti sonore mobili*: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);
- e) *valori limite di emissione*: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- f) *valori limite di immissione*: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- g) *valori di attenzione*: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- h) *valori di qualità*: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.
- i) *tecnico competente in acustica ambientale*: ai sensi dell' art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95 è la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo tecnico competente; deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore a indirizzo tecnico o del diploma universitario a indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea a indirizzo scientifico. L'attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario (D.P.C.M. 31 marzo 1998 " Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica (...)").